

Roma, 14 dicembre 1992

Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Giovanni SPADOLINI
Presidente della Camera dei Deputati
On.le Giorgio NAPOLITANO
Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

OGGETTO: Segnalazione ex art. 22 della legge 10 ottobre 1990 n.287, in relazione all'art. 4 del disegno di legge A.S. n. 1, recante "modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private."

Illustre Presidente,

Questa Autorità, ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, può, allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, segnalare al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esistenza di iniziative legislative che determinino distorsioni della concorrenza o che siano di ostacolo al corretto funzionamento del mercato. In questa prospettiva di generale tutela della concorrenza che la legge assegna alla scrivente Autorità, si intende sottoporre alla Sua cortese attenzione il procedimento di determinazione delle tariffe delle polizze di assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, previsto dall'art. 4 del disegno di legge A.S. n. 1, attualmente all'esame della 10^a Commissione permanente (Industria) del Senato della Repubblica.

L'Autorità valuta, infatti, che la disposizione in oggetto, pur rappresentando un progresso rispetto alla normativa attualmente vigente contenuta nell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non sia adeguatamente coerente con i principi generali in materia di tutela della concorrenza delineati dalla citata legge n. 287/90 e con le indicazioni che, riguardo a questo specifico settore, provengono dalla normativa comunitaria.

Al citato art. 4 sembrano in particolare potersi muovere alcuni rilievi. In primo luogo, la previsione che le tariffe siano calcolate dalle compagnie sulla base dei premi puri indicati dall'apposita Commissione ministeriale e che esse siano assoggettate a controllo preventivo dell'ISVAP, che le esamina ai fini della stabilità degli operatori, sembrano non del tutto conformi al regime di libera prestazione dei servizi voluto dal Trattato CEE e perseguito, specificamente nel settore delle assicurazioni, dalla direttiva 92/49 adottata dal Consiglio delle Comunità Europee il 18 luglio u.s. In particolare, la direttiva inibisce le norme di controllo tariffario attualmente presenti in diversi ordinamenti nazionali come anche la comunicazione sistematica delle tariffe alle autorità di controllo (artt. 6 e 29). Tali iniziative possono rappresentare un ostacolo alla concorrenza tra le imprese dei diversi paesi comunitari in quanto potrebbero costituire una forma di protezione dei mercati nazionali. Su un piano più generale, i controlli amministrativi sulle tariffe distorcono i meccanismi concorrenziali, inibiscono la ricerca della massima efficienza da parte delle compagnie, limitano la varietà di servizi assicurativi offerti.

Tali considerazioni, peraltro, sembrano essere in linea con i principi fissati dal Consiglio delle Comunità Europee nel regolamento di delega alla Commissione per l'esenzione, ai sensi dell'art. 85, § 3, del Trattato di Roma, di talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni.

L'obiettivo della stabilità delle compagnie, che sembrerebbe giustificare il sistema di determinazione delle tariffe presente nell'articolo in oggetto, è perseguibile con strumenti più innocui sotto il profilo concorrenziale, quali ad esempio, i coefficienti di solvibilità. Dal momento che tali strumenti sono già operativi, non si ravvisa alcuna necessità per il regime transitorio implicitamente previsto dal DDL in oggetto

a proposito delle norme tariffarie, che dovrebbero essere disapplicate dal luglio 1994, quando entrerà in vigore la menzionata direttiva comunitaria.

Va inoltre osservato che il 6° comma della norma in questione rende la scrivente Autorità destinataria della comunicazione, effettuata dall'ISVAP, delle tariffe applicate dalle singole imprese, nell'iter procedimentale che porta alla formazione delle tariffe. Siffatta disposizione, contemplando anch'essa una forma di comunicazione sistematica delle tariffe, appare in contrasto con gli artt. 6 e 29 della direttiva 92/49. Inoltre essa sembrerebbe implicitamente comportare un assenso della Autorità garante sul livello delle tariffe che appare in contrasto con lo spirito della legge n. 287/90: il controllo preventivo dei prezzi non può infatti essere certamente considerato uno strumento della politica della concorrenza.

Ulteriori perplessità nascono, infine, dalla previsione contenuta nel comma 4-bis, introdotto con un emendamento proposto dalla Commissione in sede referente, in forza della quale il Ministro dell'industria determina con proprio decreto i limiti minimi dei compensi provvigionali da corrispondere agli agenti. Considerando che gli oneri afferenti detta attività rappresentano una quota rilevante del premio commerciale della polizza assicurativa, si intravede il rischio che la liberalizzazione delle scelte aziendali, su cui si fondano le direttive e gli interventi comunitari del settore, e che risulta in special modo dalla direttiva da ultimo adottata dal Consiglio delle Comunità europee, possa in realtà essere fortemente ridimensionata. Né si ritiene che la natura obbligatoria della assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli possa costituire una giustificazione alla fissazione di tali limiti minimi di provvigione: al contrario, l'obbligo del servizio determina un drastico abbattimento dei costi di acquisizione e, nel contempo, un rafforzamento del potere contrattuale degli agenti rispetto alla clientela; non si ravvisa pertanto alcun motivo per introdurre una deroga ad uno dei principi cardini della tutela della concorrenza.

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *